

## GUIDA PER IL DIRIGENTE SU FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI PER L'A.S. 2025/2026

### LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

A breve i dirigenti saranno impegnati nelle procedure operative che condurranno alla formazione delle classi iniziali di ogni ciclo per l'anno scolastico 2025/2026.

Riteniamo che tali operazioni abbiano una rilevanza da non sottovalutare, in particolare per quanto concerne la responsabilità in capo a ciascun dirigente di predisporre tutte le fasi del percorso e vigilare affinché siano assicurate a ciascun alunno pari opportunità nella fruizione del servizio educativo.

Il numero delle classi prime viene determinato dal numero complessivo degli alunni iscritti in ottemperanza al D.P.R. n. 81/2009.

Il dirigente dovrà attenersi a **un criterio pedagogico generale per il quale le classi risultino omogenee fra loro ed eterogenee ciascuna al proprio interno.**

Sarà quindi opportuno evitare squilibri numerici fra le classi, a eccezione di quelli determinati dall'accoglienza di alunni con disabilità. In tali casi, infatti, non si può, di norma, superare il limite dei 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in relazione alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Si rammenta che la *proposta di formazione delle classi e degli organici* è oggetto di informazione alla parte sindacale ai sensi dell'art. 30, c. 10, lett. b1) del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021.

#### **Criteri**

Ai sensi dell'art. 396 del D.lgs. n. 297/1994, compete al dirigente la formazione delle classi prime, tenendo conto delle proposte del collegio (art. 7 del D.lgs. n. 297/1994) e dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto (art. 10 del D.lgs. n. 297/1994).

Tutte le operazioni devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità.

*Criteri comuni a ogni ordine di studi:*

- **equilibrata eterogeneità:** le classi dovranno essere eterogenee per sesso e fasce di livello
- **ottemperanza alle richieste effettuate in fase di iscrizione:** tempo scuola e plesso nel primo ciclo, indirizzi nel secondo ciclo
- **equilibrata distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali**
- **equa distribuzione degli alunni anticipatori nella scuola dell'infanzia e in quella primaria**
- **equa distribuzione degli alunni ripetenti** a seguito anche di attenta valutazione da parte del dirigente e del coordinatore della classe già frequentata

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.L. n. 73/2017, inoltre, i minori fino a 16 anni non vaccinabili per ragioni di salute devono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

#### **Procedure**

Acquisite le delibere collegiali, il dirigente, in base all'organico assegnato come da Nota MIM n. 93862 del 17 aprile 2025 recante le istruzioni operative per la definizione dell'organico del personale docente per l'a.s.

2025/2026, calendarizza una serie di incontri con la commissione da lui nominata e presieduta (composta, di regola, da collaboratori, docenti con funzioni strumentali, in particolare per l'inclusione e la continuità, assistente amministrativo dell'area alunni, docenti possibilmente non operanti nelle future prime), con la quale condividerà le seguenti fasi di lavoro:

- acquisizione di informazioni sugli alunni iscritti attraverso incontri/comunicazioni con gli insegnanti del ciclo precedente
- riunioni di formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri precedentemente elencati
- assegnazione delle sezioni ai gruppi costituiti
- comunicazione alle famiglie dei nominativi degli alunni distinti per classi.

Si ricorda che il Garante della privacy nel [Vademecum contenente disposizioni relative alle scuole \(GDPD, La scuola a prova di privacy - Edizione 2023\)](#) si pronuncia anche riguardo alle modalità di comunicazione degli elenchi degli alunni distinti per classi. In particolare, il documento riporta che, *"i nominativi distinti per classe possono esser resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia stessa in fase di iscrizione. Per quanto concerne le classi successive, l'elenco degli alunni può essere reso disponibile nell'area del registro elettronico a cui accedono tutti gli alunni della classe di riferimento. La pubblicazione nella bacheca scolastica dell'elenco cartaceo degli studenti distinti per classe, seppur diffusa secondo una prassi consolidata, potrà essere adottata in via residuale solo nel caso in cui la scuola sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata a utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati. In tutti i casi tali elenchi devono contenere i soli nominativi e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati non pertinenti (ad es. luogo e data di nascita, etc.)."*

### **Composizione delle classi prime in base ai numeri**

Per tutte le classi di nuova formazione devono essere rispettati i limiti minimi e massimi previsti dalla norma, salvo quelle in cui sono inseriti alunni con disabilità per le quali vale il limite di 20 alunni previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 81/2009, che si riportano di seguito:

- scuola dell'infanzia min 18 max 26
- scuola primaria min 15 max 26
- scuola secondaria di primo grado min 18 max 27
- scuola secondaria di secondo grado min 27 max 30.

Sulla base dell'effettiva consistenza delle iscrizioni, al dirigente è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola.

Tali disposizioni di carattere generale si intersecano con l'oggettiva situazione concernente l'ampiezza delle aule. La Nota MIM n. 47577 del 26 novembre 2024, concernente le *"Iscrizioni scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo anno scolastico 2025-2026"*, riporta infatti: *"È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili"*. Ciò al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche anche nel rispetto delle misure di sicurezza applicate alla scuola.

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in cui sono presenti diversi percorsi di studio le classi prime si determinano separatamente. Pertanto, per ciascun percorso si calcola il numero di classi prime in relazione agli iscritti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009: *"Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti [...]"*.

Nella già menzionata Nota, infine, si ricorda che è possibile formare classi prime articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio. Ciò a condizione che:

- *vi siano non meno di 27 alunni*
- *il gruppo con il minor numero di studenti sia costituito da almeno 12 alunni.*

### ***Criteri di inserimento di nuovi alunni nelle classi successive e in corso d'anno***

Per tutti i nuovi inserimenti valgono i criteri precedentemente individuati, ma per tali casi il dirigente dovrà richiedere notizie alla scuola di provenienza avvalendosi della collaborazione del responsabile della continuità, il quale fungerà anche da raccordo con i consigli di classe di destinazione. Rimandiamo anche alla lettura del nostro [approfondimento](#) sulle iscrizioni tardive e i trasferimenti in corso d'anno.

In linea di massima si dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- *numero degli alunni già frequentanti la classe*
- *presenza di alunni con bisogni educativi speciali*
- *presenza di problematiche relazionali e/o di apprendimento rilevanti.*

### ***Criteri di accorpamento o sdoppiamento delle classi successive alle prime***

Anche in caso di accorpamento o di sdoppiamento di classi successive alle prime è opportuno acquisire le delibere relative ai criteri.

Nell'ipotesi di un accorpamento si potrebbe fare riferimento, a titolo di esempio:

- *alla necessità di costituire classi numericamente equilibrate*
- *alla possibilità di accorpare le classi con il minor numero di studenti*
- *alla presenza di alunni con disabilità nelle classi interessate*
- *all'acquisizione del parere dei consigli delle classi coinvolte circa l'opportunità o meno di procedere all'accorpamento*
- *in subordine al sorteggio della classe da far confluire nelle altre*

In caso di sdoppiamento, si potrebbe prendere in considerazione:

- *il criterio numerico (sarà sdoppiata la classe più numerosa)*
- *la necessità di garantire una certa omogeneità nella numerosità delle altre classi*
- *la presenza di alunni con disabilità nelle classi interessate*
- *l'inserimento, su richiesta delle famiglie, di gruppi numericamente omogenei nella classe di nuova costituzione*
- *in subordine il sorteggio.*

### ***Indicazioni per l'accoglienza degli alunni stranieri***

Nel caso di alunni stranieri, il dirigente scolastico provvede al loro inserimento (sia nelle classi prime che in quelle successive e/o anche in corso d'anno) utilizzando criteri e modalità contenuti nel Protocollo di accoglienza della scuola, elaborato secondo le indicazioni presenti negli [Orientamenti interculturali: idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori](#) che si pongono in continuità con i documenti precedenti e con la visione della scuola italiana inclusiva e interculturale (*La via italiana per la scuola interculturale*, 2007; [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2014](#); *Diversi da chi?*, 2015).

I documenti richiamati si riferiscono all'insieme degli adempimenti mediante i quali si formalizza il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica: lo scopo è quello di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono a tali allievi di accedere al servizio educativo e di usufruirne nel migliore dei modi.

In tal senso, si evidenziano alcuni momenti essenziali:

- *iscrizione e raccolta documentazione*
- *accoglienza famiglie*
- *assegnazione alla classe.*

Per l'assegnazione dell'alunno alla classe, sarà necessario che le figure professionali coinvolte in tale processo (dirigente/collaboratore delegato, referente amministrativo per l'area alunni, eventuale mediatore culturale, funzione strumentale per l'intercultura) abbiano lavorato all'esame della documentazione acquisita agli atti e al coinvolgimento della famiglia.

Il team propone in via generale l'inserimento dell'alunno in base all'età anagrafica in considerazione delle caratteristiche del gruppo classe (numero di alunni, presenza di situazioni problematiche etc.).

Nel caso di iscrizione in corso d'anno, eccezionalmente e valutando ogni singola situazione, il collegio dei docenti può deliberare l'eventuale inserimento dell'alunno nella classe precedente o successiva rispetto all'età anagrafica tenendo conto, comunque, delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana, sulla base di specifici criteri quali:

- *scolarità pregressa*
- *accertamento competenze*
- *periodo dell'anno in cui viene chiesta l'iscrizione.*

### **Qualche riflessione**

Siamo consapevoli, anche alla luce di un'attenta lettura dei risultati delle prove INVALSI e di altre ricerche internazionali, del fatto che le scuole si trovino a dover gestire notevoli difficoltà oggettive che ostacolano una formazione equilibrata delle classi perseguita mediante un'attenta utilizzazione di criteri qualitativi e quantitativi per consentire a ciascun alunno la fruizione di pari opportunità formative.

Indubbiamente, in scuole di uno stesso piccolo-medio comune o in quartieri periferici di una grande città, l'isolamento logistico di plessi sparpagliati in aree distanti tra loro o, al contrario, la presenza di situazioni familiari molto diversificate sotto il profilo economico, culturale e sociale possono rappresentare un rilevante ostacolo rispetto all'obiettivo da perseguire. Così come la presenza di fattori che incidono "in automatico" sulla formazione delle classi quali il tempo pieno o la lingua straniera.

Ancora una volta il carattere unitario di una gestione attenta da parte del dirigente scolastico può fare da contrasto a tali criticità con interventi mirati in ambiti diversi quali la formazione di consigli di classe basati su un equilibrato mix di insegnanti nonché l'opportuno coinvolgimento del collegio dei docenti nella formulazione di ipotesi di soluzione, non ultima delle quali l'utilizzo accorto dell'organico dell'autonomia.

---

### **DALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI ALLA LORO ASSEGNAZIONE AI DOCENTI**

All'inizio di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, una volta conosciuta la dotazione di docenti costituenti l'organico dell'autonomia (posti di insegnamento, di sostegno e di potenziamento), il dirigente scolastico ha il dovere di assegnarli alle sedi e alle classi/sezioni dell'istituto, anche se la comunicazione delle assegnazioni al collegio è solo il momento conclusivo di una accurata preparazione che impegna il dirigente nel corso dei mesi estivi in considerazioni che vanno dalla conoscenza dei docenti già in servizio alla

valutazione di quanti via via vengono assegnati all'istituto, anche attraverso il confronto con lo staff dirigenziale.

### Procedura

Tale complessa operazione va inquadrata, a livello normativo, all'interno del combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge:

- **D.lgs. n. 165/2001:**
  - art. 5, c. 2** *“nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9.”*
  - art. 25, c. 1** *“I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell’art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici”*
  - art. 25, c. 2** *“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. **Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici**, spettano al dirigente scolastico **autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.**”*
- **D.lgs. n. 297/1994:**
  - art. 10, c. 4** *“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, **i criteri generali** relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”*
  - art. 7, c. 2, lett. b)** *il collegio dei docenti “formula **proposte** al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e **l’assegnazione ad esse dei docenti**, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”*
  - art. 396, c. 2, lett. d)** *“Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”.*

Si sottolinea che la norma prevede una successione temporale e logica nel senso che, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto, seguono le proposte del collegio docenti per poi giungere all’assegnazione vera e propria.

L’attribuzione dei docenti a sedi e classi/sezioni è quindi competenza del dirigente scolastico che vi deve procedere secondo quanto sopra indicato. Egli può determinarsi in conformità a detti criteri e proposte così come può discostarsene motivatamente. La motivazione è resa indispensabile dalla necessità di coniugare il rispetto delle regole procedurali con la responsabilità del dirigente.

Un simile quadro normativo risulta confermato sia dalla sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 15 giugno 2020 che dalla giurisprudenza di merito. Secondo la sentenza n. 60 del 14 gennaio 2022 del Giudice del lavoro di Potenza, ad esempio, *“dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.lgs. n. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.lgs. n. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”.*

La sentenza sopra citata ci ricorda che la delibera del consiglio di istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal collegio dei docenti sono d’obbligo. Peraltro, la delibera

**ANAC n. 430 del 13 aprile del 2016** inserisce tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche anche l'assegnazione dei docenti alle classi.

L'assegnazione a sedi e classi è oggetto, inoltre, di informazione e confronto con la parte sindacale sulla base di quanto previsto dal CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 (art. 30, c. 9, lett. b2) *"criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA"*).

Per quanto concerne l'assegnazione dei docenti a sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 3, c. 5 dell'ipotesi di CCNI 2025-2028 sottoscritta il 29 gennaio 2025, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti, procede:

- salvaguardando la continuità didattica
- secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto
- secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto
- salvaguardando le precedenze di cui all'art. 13 del CCNI (per cui, ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza alla persona disabile se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Nella nota del MIM n. 93862/2025, relativa agli organici per l'a.s. 2025/2026, viene anche confermato che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa là dove nell'adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all'interno di un'unica sede.

#### **Indicazioni sui criteri**

L'elemento base che deve guidare la complessa serie di operazioni descritte è certamente la necessità di assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola. In tal senso, la conoscenza approfondita dell'istituto sia dal punto di vista territoriale e logistico che delle risorse professionali disponibili gioca un ruolo decisivo nell'esercizio della funzione di coordinamento e di promozione che il dirigente svolge all'interno degli organi collegiali di cui fa parte di diritto e in cui deve operare non solo secondo una logica di costruttiva collaborazione, ma anche nella prospettiva della gestione unitaria.

Dovendo proporre dei criteri da utilizzare prioritariamente, se ne individuano di seguito alcuni solo a titolo di esempio, sulla cui adozione va però sempre esercitata una attenta riflessione in base ai contesti, dovendo spesso mediare tra interessi diversi e talvolta addirittura opposti, nella necessità di raggiungere i risultati attesi:

- **la continuità didattica:** è abitualmente il primo criterio utilizzato, ma è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni
- **la necessità di garantire personale stabile:** per quanto possibile è bene prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni
- **la garanzia dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria:** si dovrà prevedere una equilibrata distribuzione nelle sedi degli eventuali docenti specialisti; si ricorda la differenza, nell'organico della scuola primaria, fra docenti specialisti – che insegnano esclusivamente la seconda lingua – e specializzati
- **l'opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti:** se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare



effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa in base all'uso consapevole dell'organico dell'autonomia

- **l'equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli:** pur rispettando il clima collaborativo costruito nel tempo da alcuni team docenti, sarà comunque opportuno considerare la necessità di agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili
- **l'esclusione dalle classi frequentate da parenti e affini entro il IV grado:** naturalmente ove sia possibile
- **l'organizzazione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione:** qualora vi siano cattedre articolate su istituzioni scolastiche diverse (COE) sarà necessario porre attenzione all'assegnazione alle classi terze per la scuola secondaria di primo grado. A tale proposito diventa necessario un confronto preventivo con il dirigente dell'altro istituto al fine di evitare di assegnare il docente alle classi terze in entrambe le scuole.

Per l'assegnazione dei docenti di sostegno vanno in primo luogo tenute presenti le nuove disposizioni, attuative dell'art. 14, cc. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 66/2017 modificato dal D.L. n. 71/2024, che, ribadendo il diritto essenziale della continuità per gli alunni con disabilità, prevedono per l'a.s. 2025/2026 la conferma del docente di sostegno con incarico a tempo determinato già in servizio, su richiesta della famiglia e previa valutazione del dirigente scolastico. Si rimanda su tale argomento a quanto recentemente pubblicato da ANP ([scheda di sintesi e modulistica con relative indicazioni operative](#)).

Fatte salve tali specifiche situazioni, si ritiene che anche l'assegnazione dei docenti di sostegno comporti comunque l'individuazione di opportuni criteri quali:

- *favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto costruttivo instaurato con l'alunno*
- *distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica*
- *assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.*

### **Situazioni particolari**

I casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da evidenze documentali o verificate a partire da eventuali esposti da parte del personale della scuola e/o dei genitori, devono essere opportunamente verificati tramite riscontri oggettivi.

---

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 "T.U. in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado" artt. 7, 10, 396
- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, c. 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133"
- Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- D.M. del 3 giugno 1999, n. 141 "Formazione classi con alunni in situazione di handicap"
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" artt. 5 e 25

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*
- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*
- C.M. del 6 marzo 2013, n. 8 *“Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)”*
- Allegato alla nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 *“Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”*
- D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”*
- *Orientamenti interculturali: idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*, marzo 2022
- CCNL comparto *“Istruzione e ricerca”* 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024
- D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*
- Nota MIM 47577 del 26 novembre 2024 *“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2025/26”*
- Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 sottoscritta il 29 gennaio 2025
- D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025 *“Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*
- Nota MIM n. 93862 del 17 aprile 2025 *“Dotazioni organiche personale docente a.s. 2025-26”*
- Nota MIM n. 105914 del 7 maggio 2025 *“Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026”*